

DeJure

Archivio selezionato: Legislazione nazionale

Legge - 07/03/1996 , n. 108 - Gazzetta Uff. 09/03/1996 , n.58

TESTO VIGENTE

EPIGRAFE

Legge 7 marzo 1996, n. 108 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 marzo, n. 58). - Disposizioni in materia di usura (USURA) (1) (2) (3) .

(1) Vedi la legge 23 febbraio 1999, n. 44 e l'articolo 1, comma 385, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

(2) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex D.P.R. 13 settembre 1999.

(3) Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394.

Art.17

Art. 17.

1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (1).

4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è opponibile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse [entro dieci giorni dalla pubblicazione] (2).

[5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.] (3)

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

6- bis . Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3- bis , del decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione (4).

6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio (5).

(1) Comma sostituito dall'articolo 34, comma 15, lettera a), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

(2) Comma modificato dall'articolo 34, comma 15, lettera b), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

(3) Comma abrogato dall'articolo 34, comma 15, lettera c), del D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, legge 18 agosto 2000, n. 235, a decorrere dal 28 dicembre 2000; successivamente modificato dall' art. 45, legge 12 dicembre 2002, n. 273.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 4, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Art.18

Art. 18.

1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di

usura con sentenza definitiva.

Utente: camar01 camar01

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

